

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

CONVENZIONE TRA LA COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI  
SONDRIO ED IL COMUNE DI PIATEDA PER LA GESTIONE  
ASSOCIATA DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILAUNDICI, il giorno *quindici* del mese di settembre in  
Sondrio presso la sede della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, Via  
Nazario Sauro n. 33.

T R A


Maffezzini Tiziano, nato a Morbegno il 26.06.1966 residente a Chiuro in via  
Valeriana, 4, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua  
qualità e veste di presidente e rappresentante pro-tempore della Comunità  
Montana Valtellina di Sondrio con sede in Sondrio Via Nazario Sauro n. 33,  
codice fiscale 93001950141, in esecuzione della deliberazione  
dell'Assemblea di Comunità Montana in data 12.09.2011 n.17, esecutiva ai  
sensi di legge ;

E

Parora Aldo, nato a Sondrio il 18/11/1951 e residente a Piateda  
in Piazzetta Luisin, 4 il quale interviene al presente atto non in proprio ma  
nella sua qualità e veste di sindaco pro-tempore in rappresentanza del Comune  
di Piateda, codice fiscale 00108190141, in esecuzione della deliberazione del  
Consiglio Comunale in data 13.09.2011 n. *9*, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

che la Comunità Montana, ai sensi dell'art. 27 del d.l.gs 18.8.2000 n. 267 è  
unione di comuni, ente locale istituito, tra l'altro, allo scopo di promuovere



la valorizzazione delle zone montane e l'esercizio associato delle funzioni comunali;

▪ che l'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 19 del 27 giugno 2008, in materia di riordino delle Comunità montane della Lombardia, dispone che la Comunità montana, oltre alle funzioni conferite dalla legge, può gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni e, quando previsto, dalla provincia, dandone comunicazione alla Regione;

▪ che l'art. 30 del d.l.gs 18.8.2000 n. 267 dispone che i comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare apposite convenzioni con le quali vengono definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

▪ che pure l'art. 11, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, consente ai comuni la facoltà di delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione di servizi;

▪ che è intendimento del Comune di Piateda di dare concreta attuazione a detta facoltà di delega per la gestione in forma associata del Servizio Sistemi Informativi relativamente alle seguenti funzioni e attività:


- erogazione del servizio di connettività dati a larga banda intranet e internet;

- gestione unitaria della base dati comunale e delle soluzioni applicative gestionali;

- gestione dei siti internet comunali;

- albo on line;

- disaster recovery;



- documento programmatico della sicurezza.

CIO' PREMESSO,

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2 – Il Comune di Piateda delega il Servizio Sistemi Informativi relativamente alle attività di:

- erogazione del servizio di connettività dati a larga banda intranet e internet;

- gestione unitaria della base dati comunale e delle soluzioni applicative gestionali;

- gestione dei siti internet comunali;

- albo on line;

- disaster recovery;

- documento programmatico della sicurezza;


secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla presente convenzione.

Articolo 3 – Il Servizio Sistemi Informativi come innanzi specificato ha Ufficio Unico presso la sede della Comunità Montana e ha come Responsabile il Responsabile dell'Area Tecnica della Comunità Montana.

Al fine di assicurare un'adeguata forma di consultazione fra gli Enti associati e per gestire e vigilare sullo stato di attuazione della convenzione è costituito il Gruppo di coordinamento tecnico che si compone, oltre che dal Responsabile dell'Ufficio Unico, da un tecnico informatico della Comunità Montana e da un rappresentante designato da ciascuna Amministrazione Comunale.

Articolo 4 – Le linee guida del Sistema Informativo sono le seguenti:


▪ Univocità della base dati di ciascun ente;



- Affidabilità del sistema attraverso strumenti standard e aperti;
- Sicurezza e riservatezza dei dati, mediante l'utilizzo di database consolidati, facilmente integrabili con l'esistente presso il comune, la predisposizione di transazioni sicure e modalità di comunicazione crittografate;
- Funzione di System Management e gestione del sistema grazie alla predisposizione di semplici strumenti per la manutenzione ed il monitoraggio costante di dati ed attività;
- Integrazione col sistema di posta elettronica e posta elettronica certificata;
- Semplicità di utilizzo attraverso l'uso di un'interfaccia Web, e di strumenti per guidare l'utente nelle proprie attività quotidiane;
- Flessibilità del sistema mediante un'architettura che permetta l'integrazione con sistemi esterni eterogenei;
- Modularità dell'architettura software;
- Integrazione con la firma digitale ma anche predisposizione delle componenti funzionali atte ad implementare eventuali necessità future, quali ad esempio la carta d'identità elettronica;
- Semplicità di recupero dati e di riattivazione del sistema in caso di guasto;
- Documento e azioni per la salvaguardia dei dati sensibili.

Articolo 5 – Il Servizio garantisce le seguenti attività:

- Erogazione del servizio di connettività dati a larga banda mediante opportuna tecnologia con una banda garantita tra sede del Comune e sede della Comunità Montana di 10 (Mbps) indipendentemente dal grado di concorrenza di uso della rete e mediante rete di backup;
- Gestione delle banche dati e della logica per la loro



amministrazione, protezione e recupero nel Centro Elaborazione Dati

presso la sede della Comunità Montana, oltre alle componenti di servizio

per web, email, ftp, backup e sicurezza;

- Erogazione dei servizi mediante applicativi fruiti in modalità web dagli operatori dei Comuni;

- Servizio di assistenza tecnica erogata dal personale preposto alla gestione del Centro Elaborazione Dati composto da una unità a tempo pieno con qualifica di tecnico informatico e di sistemista e da eventuali collaborazioni esterne di alta professionalità. Il servizio è coordinato dal Responsabile dell'Area Tecnica della Comunità Montana.

Articolo 6 – I costi ordinari annuali per le attività di gestione del Sistema

Informativo sono relativi ai costi di connettività, ai costi di

manutenzione/aggiornamento degli applicativi, ai costi di

manutenzione/aggiornamento dei siti internet, ai costi di

manutenzione/aggiornamento del Centro Elaborazione Dati, salvo spese

aggiuntive non preventivabili per riparazioni o sostituzioni di apparati. Il


Comune contribuisce ai costi di gestione del Servizio con un canone annuo

determinato:

- in proporzione al numero di postazioni computer del Comune rapportati al numero complessivo di postazioni computer dei Comuni che aderiscono alla convenzione per quanto riguarda i costi di connettività;

- in proporzione al numero di abitanti del Comune rapportati al numero complessivo di abitanti dei Comuni che aderiscono alla convenzione per quanto riguarda i costi del personale;

- in funzione dell'applicativo in uso al Comune.



Tale importo sarà preventivamente determinato ad inizio anno e potrà essere ridotto a seguito del consuntivo di fine anno.

Il Comune sarà tenuto a versare l'importo di competenza entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo.


Articolo 7 - L'Amministrazione comunale individua, all'interno del proprio personale, un referente che garantisca il collegamento tra i tecnici della Comunità Montana e il Comune stesso nelle attività oggetto della presente convenzione.

Articolo 8 - Entro il 30 aprile di ogni anno e ogni qualvolta lo dovessero richiedere il Presidente della Comunità Montana o almeno due Sindaci, sono previsti incontri tra gli enti per consultazioni.

Articolo 9 - La presente convenzione ha la durata di anni cinque decorrenti dalla data della stipulazione e potrà essere rinnovata nei modi e termini di legge, previo accordo delle parti. Il Comune potrà comunque rescindere dalla presente convenzione con comunicazione scritta con preavviso di mesi sei; dovrà comunque riconoscere alla Comunità Montana il canone relativo all'intera annualità di riferimento.

La presente convenzione consta di n. CINQUE facciate intere e fin qui di quest'ultima e viene dai contraenti sottoscritta in segno di approvazione.

Il Presidente della Comunità Montana Valtellina di Sondrio



Il Sindaco del Comune di Piateda

